

Sentenza n. 11735/2015 pubbl. il 20/10/2015  
RG n. 84962/2012



**REPUBBLICA ITALIANA**

**Tribunale di Milano**

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott.	Marianna Galioto	Presidente
Dott.	Maria Antonietta Ricci	Giudice
Dott.	Angelo Mambriani	Giudice relatore

ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al numero di ruolo 84962/2012 R.G. promossa da:

**GALIMBERTI SERGIO** (C.F. GLMSRG45D09F205L), rappresentato e difeso dall'avv. Federico Mantellini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Privata Letizia n. 6, come da procura in calce all'atto di citazione

**ATTORE**

**CONTRO**

**GALIMBERTI ROBERTO** (C.F. GLMRRT45D09F205X) e **GALIMBERTI SEBASTIANO** (C.F. GLMSST73B07F205X), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Chiara Adele Citterio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, via Donizetti n. 8, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

**BULL CAR S.R.L.** (P.IVA 05105170962) rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Caruso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Donizetti n. 38, come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore

CONVENUTI

### CONCLUSIONI

All'udienza del 28 aprile 2015 le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli separati che si intendono integralmente richiamati.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

\* Con atto di citazione ritualmente notificato Sergio Galimberti (di seguito anche solo: "Sergio"), socio della società Bull Car s.r.l. (di seguito "Bull Car" o "la Società") e già amministratore unico della stessa, chiedeva di dichiarare illegittima, impossibile, inesistente, nulla, inefficace e comunque di annullare la delibera assembleare di data 21.11.2012 con la quale i soci Roberto Galimberti e Sebastiano Galimberti (di seguito anche solo: "Roberto" e "Sebastiano") avevano deliberato l'azione di responsabilità nei suoi confronti e la sua caducazione automatica dalla carica di amministratore unico.

In particolare l'attore:

i) deduceva l'invalidità della delibera *de qua* in quanto assunta ai sensi dell'art. 2393 c.c., norma ritenuta non applicabile alle società a responsabilità limitata;

ii) deduceva l'illegittimità della successiva trascrizione nel Registro delle imprese della nomina ad amministratore di Antonio Franchitti, avvenuta in conseguenza della delibera impugnata e senza che l'assemblea di data 21.11.2012 avesse efficacemente deliberato sulla nomina di un nuovo amministratore;

iii) in ogni caso, assumeva che i rilievi mossi al bilancio al 31.12.2011 posti a fondamento dell'azione di responsabilità erano generici e non provati e contestava che le deleghe rilasciate dai soci Roberto e Sebastiano Galimberti avessero conferito in capo ai rispettivi delegati il potere di votare l'azione di responsabilità contro l'amministratore unico.

Contestualmente all'atto di citazione l'attore proponeva istanza di sospensione della delibera impugnata ex art. 2378 c.c.

Si costituivano i convenuti Bull Car, Roberto Galimberti e Sebastiano Galimberti, chiedendo preliminarmente il rigetto dell'istanza ex art. 2378 c.c. e, nel merito, il rigetto delle domande attoree. All'esito dell'udienza di comparizione, in data 05.02.2013 il Giudice sospendeva l'efficacia della delibera impugnata.

In sede di precisazione delle conclusioni la società Bull Car chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere e/o la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo all'attore per effetto dell'intervenuta nomina di Sebastiano Galimberti ad amministratore unico in data 16 ottobre 2014. Nelle memorie conclusionali e di replica i convenuti Roberto e Sebastiano Galimberti aderivano a tale deduzione.

\* Osserva il Tribunale, in via preliminare, che non può ritenersi cessata la materia del contendere.

Invero la pronuncia di cessazione della materia del contendere presuppone che nelle more del giudizio sopravvengano fatti tali da eliminare le ragioni del contrasto, e con ciò l'interesse alla richiesta pronuncia di merito, e che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e precisino al giudice conclusioni conformi in tal senso. L'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto da una sola parte come idoneo a determinarla - e oggetto di contestazione dalla controparte - comporta la necessità che il giudice ne valuti l'idoneità a determinare la cessazione della materia del contendere <sup>(1)</sup>. Nel caso di specie, in mancanza accordo tra le parti, il Tribunale è investito di tale valutazione di idoneità.

Orbene, il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione della delibera della società Bull Car assunta in data 21 novembre 2012 nella parte in cui ha approvato l'azione di responsabilità nei confronti dell'allora amministratore unico Sergio Galimberti e la sua automatica caducazione dalla carica.

Per contro la Bull Car ha allegato, quale fatto sopravvenuto, l'intervenuta nomina ad amministratore unico di Sebastiano Galimberti in data 16 ottobre 2014.

Detta circostanza, tuttavia, non risulta idonea a determinare la cessazione della materia del contendere. In primo luogo, infatti, la nomina del nuovo amministratore risulta meramente da visura (doc. 6 Bull Car), senza che sia stata versata in atti la relativa delibera e/o il relativo verbale di assemblea. Pertanto la produzione di Bull Car nulla dice né in merito alle ragioni che hanno condotto alla nuova nomina ed

<sup>(1)</sup> *Ex multis*: Cass. n. 2063 del 2014; Cass. n. [16150](#) del 2010.

alle sue modalità, né in ordine alle sorti e alla persona del precedente amministratore, né, a maggior ragione, in ordine alla posizione dell'attore.

In secondo luogo, occorre ricordare che ai fini della cessazione della materia del contendere, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito <sup>(2)</sup>.

Tuttavia, nel caso di specie, la semplice circostanza della nomina di un nuovo amministratore a distanza di quasi due anni dalla adozione della delibera impugnata non si appalesa idonea a soddisfare il diritto azionato dall'attore e non determina sopravvenuta carenza del suo interesse ad agire. La ragione del contendere è infatti la legittimità della delibera di azione di responsabilità contro Sergio Galimberti e della sua automatica caducazione dalla carica: motivo sufficiente per ritenere persistente l'interesse all'impugnazione è la necessità di stabilire quale fosse il legittimo amministratore alla data della deliberazione e, dunque, nel periodo successivo, a nulla rilevando che oggi l' amministratore sia una persona diversa. E' appena il caso di notare, inoltre, che non è stata acquisita agli atti alcuna notizia di quel che sia accaduto, in ordine alle vicende occorse alla carica amministrativa, dopo la sua assunzione – legittima o meno – da parte del Franchitti. Ne consegue che deve ritenersi permanente l'interesse dell'attore e, perverso, anche della società stessa e dei soci a conoscere della legittimità delle scelte assunte nel momento iniziale del periodo di cui si discute, eventualmente incidenti sulla legittimità di quelle successive. Più in concreto, inoltre, basti pensare all'incertezza, ingeneratasi dopo l'assemblea di cui si discute, in ordine al soggetto legittimato ad avere la consegna dei libri contabili della società (doc. 32 conv. Roberto e Sebastiano).

\* Ciò posto, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento.

È infatti fondato il motivo di impugnazione sub *i*) – e tale rilievo è assorbente –, con cui l'attore ha dedotto l'illegittimità della delibera *de qua* per inapplicabilità dell'art. 2393 c.c. alle società a responsabilità limitata.

La delibera oggetto di impugnazione è stata adottata nell'assemblea di Bull Car del 21.11.2012, convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2011, provvedimenti da assumere ex art. 2482 ter c.c., aumento del capitale a copertura delle perdite, varie ed eventuali (doc. 2 att.).

<sup>(2)</sup> Cass. n. [6909](#) del 2009.



In corso di assemblea il dott. Pilello, delegato del socio Roberto e Presidente dell'assemblea, dopo aver avanzato alcune contestazioni alle voci di bilancio in esame, proponeva e metteva ai voti l'esercizio dell' "azione di responsabilità ex art. 2393, II co., cod. civ." nei confronti dell'odierno attore (cfr. verbale di assemblea, doc. 6 att.), senza che tale argomento fosse indicato all'ordine del giorno. A quel punto l'assemblea deliberava l'azione di responsabilità con il voto favorevole dei soci Roberto e Sebastiano – in persona dei loro delegati -, rappresentanti il 50% del capitale sociale. Il Presidente osservava quindi che, "alla luce di quanto sopra", l'amministratore unico Sergio Galimberti "decade(va) seduta stante dalla funzione di amministratore unico ai sensi del V co. dell'art. 2393 c.c. citato" e che si imponeva la nomina di un nuovo amministratore (doc. 6 att.).

Orbene, l'art. 2393 c.c. in materia di società per azioni, prevede, al secondo comma, che la deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio stesso e, al quinto comma, che la deliberazione di cui al secondo comma comporta la revoca d'ufficio dell'amministratore, se presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale.

L'esercizio dell'azione di responsabilità nell'ambito delle s.r.l. è invece disciplinato dall'art. 2476 c.c., che non prevede né la possibilità di deliberare *ipso facto* l'azione nell'ambito dell'assemblea di approvazione del bilancio, né la conseguente revoca automatica dell'amministratore.

Le disposizioni di cui all'art. 2393 c.c., non espressamente previste o richiamate nell'ambito della disciplina s.r.l., non possono trovare applicazione in materia di società a responsabilità limitata neppure in via analogica <sup>(3)</sup>.

In primo luogo deve rilevarsi che l'art. 2393, comma 2 c.c., nel derogare al principio di preventiva informazione dei soci circa l'oggetto delle delibere assembleari, costituisce norma eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica.

In secondo luogo, la *ratio* di detta disposizione va individuata nell'esigenza, propria della società per azioni, di agevolare l'esercizio dell'azione di responsabilità - e la conseguente revoca d'ufficio dell'amministratore - evitando ostacoli o ritardi che potrebbero derivare dalla convocazione di una nuova assemblea, successiva a quella in cui sono emersi gli atti di *mala gestio* generativi di danno per la società. Al contrario nella società a responsabilità limitata, stante la legittimazione anche del singolo

<sup>(3)</sup> In questo senso v. anche Tribunale di Roma del 30.05.2013, sent. n. 11884 in [www.giurisprudenzadelleimprese.it](http://www.giurisprudenzadelleimprese.it)

socio ad esercitare l'azione di responsabilità contro l'amministratore, la medesima esigenza non merita di essere considerata preminente rispetto all'interesse dei soci alla preventiva informazione. Le ragioni della norma in esame si spiegano inoltre con la circostanza che nelle società per azioni l'assemblea di discussione e approvazione del bilancio costituisce, di regola, l'unico momento in cui i soci possono valutare la bontà dell'operato degli amministratori: di qui la possibilità per i soci di deliberare l'azione di responsabilità contro gli amministratori, e la conseguente revoca degli stessi, in occasione della discussione sul bilancio anche al di fuori delle materie di cui all'ordine del giorno. Viceversa la disciplina delle s.r.l. prevede che i soci che non partecipano alla gestione godono di penetranti poteri di controllo (art. 2476 comma 2 c.c.), esercitabili in qualunque momento, e non solo in occasione delle assemblee, sicché anche sotto questo profilo la norma in esame non risulta compatibile con l'organizzazione della società a responsabilità limitata.

Ne deriva l'inapplicabilità del secondo comma dell'articolo 2393 c.c., e di conseguenza del comma quinto, alla società a responsabilità limitata.

Si deve altresì escludere che la disciplina di cui all'art. 2393 c.c. sia applicabile alla società Bull Car in forza del rinvio all'articolo 2364 c.c. contenuto nell'art. 8 dello Statuto sociale (doc. 33 conv. Sebastiano e Roberto): invero dal tenore letterale della clausola si evince chiaramente che il richiamo è riferito alla disciplina della dilazione del termine di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio entro i centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio (art. 2364 comma 2 c.c.) e non anche alla competenza assembleare in materia di esercizio dell'azione di responsabilità <sup>(4)</sup>. Inoltre, ammesso ma non concesso che il rinvio abbia ad oggetto la competenza assembleare in materia di azione di responsabilità, in ogni caso non è stata richiamata la disciplina speciale di cui all'art. 2393 c.c.

Né vale, ai fini della legittimità della delibera impugnata, il disposto dell'art. 2479 c.c.: invero, i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale ben possono sottoporre alla decisione dei soci argomenti ritenuti di interesse, ma devono farlo nel rispetto delle norme di legge e statutarie che regolano le loro decisioni o le deliberazioni assembleari, talché è escluso che, nell'ambito di

<sup>(4)</sup> Art. 8 Statuto Bull Car s.r.l.: *“DECISIONI DEI SOCI – DECISIONI DELL’ASSEMBLEA - RECESSO. L’assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci. L’assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché nel territorio nazionale o nel territorio di altro Stato membro dell’Unione Europea. I soci si riuniscono per l’approvazione del bilancio almeno una volta all’anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale e quando particolari esigenze lo richiedano, entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio stesso, il tutto nel rispetto e nei limiti dell’art. 2364 del codice civile”*.

un'assemblea ordinaria convocata su determinati argomenti, sia legittimo senza il consenso di tutti validamente deliberare su altri argomenti non all'ordine del giorno.

\* Alla stregua delle superiori considerazioni la delibera della società Bull Car assunta in data 21 novembre 2012 deve essere annullata nella parte in cui è stata deliberata l'azione di responsabilità nei confronti dell'odierno attore e dichiarata la sua automatica "decadenza" dalla carica.

Né osta a tale conclusione il fatto che in data 21 dicembre 2012 si sia tenuta un'ulteriore assemblea dei soci di Bull Car, con all'ordine del giorno "Chiarimenti in relazione all'assemblea tenutasi in data 21/11/2012 e determinazioni conseguenti". Invero detta assemblea è risultata una mera discussione tra i soci, in cui i medesimi hanno esposto divergenti interpretazioni delle vicende oggetto della precedente assemblea, senza che tali discussioni siano sfociate in alcuna deliberazione (cfr. verbale 21.12.2012, doc. 32 conv. Sebastiano e Roberto).

Infine, non ci si può esimere dall'osservare che l'annullamento della delibera di automatica caducazione di Sergio Galimberti spiega effetti anche sull'immediata conseguente nomina del successivo amministratore Antonio Franchitti.

\* Il regime delle spese segue il principio della soccombenza, talché parti convenute Roberto Galimberti, Sebastiano Galimberti e Bull Car s.r.l. devono essere condannate in solido tra loro a pagare a parte attrice le spese di lite, comprensive di quelle relative alla fase cautelare, che si liquidano in € 675,00 per esborsi ed € 13.430,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa B, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, respinta o assorbita ogni ulteriore o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- 1) In accoglimento delle domande di parte attrice, **ANNULLA** la deliberazione assunta dall'assemblea dei soci di Bull Car s.r.l. in data 21 novembre 2012 nella parte in cui è stata deliberata l'azione di responsabilità nei confronti di Sergio Galimberti e dichiarata la sua automatica "decadenza" dalla carica di amministratore unico.

Sentenza n. 11735/2015 pubbl. il 20/10/2015

RG n. 84962/2012

II) **CONDANNA** parti convenute BULL CAR S.R.L., ROBERTO GALIMBERTI e SEBASTIANO GALIMBERTI in solido tra loro a rifondere a parte attrice SERGIO GALIMBERTI le spese di lite, che si liquidano in € 675,00 per esborsi ed € 13.430,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge.

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 settembre 2015

Il Giudice estensore  
Angelo Mambriani

Il Presidente  
Marianna Galioto